

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "D'ECHO MILANO MUSIC - ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede

1.1 È costituita un'associazione denominata "D'ECHO MILANO MUSIC - Ente del Terzo Settore" (in forma abbreviata "D'ECHO - ETS"), disciplinata dal presente Statuto.

1.2 L'utilizzo dell'acronimo "ETS" o della locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione è subordinato e avrà efficacia solo a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito dell'iscrizione nel RUNTS l'acronimo o la locuzione di cui sopra dovranno essere utilizzati nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'Associazione ha sede legale in Milano, via Stromboli n. 3. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi secondarie e operative.

Art. 2 - Scopo e Attività

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale, in particolare in ambito musicale.

2.2 L'Associazione intende operare negli ambiti elencati alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2.3 L'Associazione si propone in specie e in via esemplificativa di svolgere le seguenti attività:

1) la promozione, la diffusione e l'insegnamento della musica in ogni sua forma, genere e strumento, attraverso l'istituzione di corsi, laboratori, seminari e masterclass con finalità educativa e di formazione extra-scolastica;

2) l'organizzazione e la gestione di concerti, rassegne, festival, concorsi e manifestazioni musicali;

3) la promozione e l'organizzazione di eventi culturali, conferenze, dibattiti, mostre e attività editoriali attinenti al mondo della musica e della cultura in generale;

4) la creazione di formazioni musicali (orchestre, cori, ensemble) per favorire la pratica musicale d'insieme;

5) la collaborazione con enti pubblici e privati, scuole, altre associazioni e istituzioni per la realizzazione di progetti culturali e musicali sociali condivisi.

L'aspirazione e l'intendimento particolare dell'Associazione è, inoltre, di creare un legame tra musicisti di alto livello attivi sulla scena internazionale e la comunità locale, di tutte le generazioni e senza discriminazioni, attraverso progetti musicali diversificati, dando vita a spazi di esperienza musicale accoglienti e stimolanti.

Attraverso la continuità di attività quali concerti, masterclass, registrazioni, podcast e altre iniziative, l'Associazione ha lo scopo di sostenere la crescita del livello culturale della cittadinanza, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

 1

2.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 comma 1 del CTS e/o dalla normativa vigente.

2.5 L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi e nel rispetto degli artt. 7 e 48 co. 3 del D.Lgs. 117/2017 e dei regolamenti da tali norme richiamati.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4 - Ammissione

4.1 Sono membri dell'Associazione le persone che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo (Soci Fondatori) nonché i soggetti che sono ammessi a parteciparvi, finché non si determini una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Sono ammessi come associati tutte le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino a rispettarne lo Statuto i regolamenti e le delibere degli Organi associativi, tra cui il pagamento della quota, nonché la normativa di legge e la regolamentare amministrativa applicabile, forniscano ed autocertifichino tutti i dati personali richiesti ai fini dell'ammissione e non versino nelle condizioni ostative di seguito precisate.

L'ammissione avrà effetto a seguito di domanda accettata, dalla data di accettazione, secondo quando di seguito precisato.

L' ammissione e la cessazione sono annotate nel Libro degli Associati.

4.2 Il numero degli associati è illimitato.

4.3 L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, indirizzata al Consiglio Direttivo, comunicando tutti i dati e i documenti richiesti a tal fine.

4.4 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di rigetto della domanda, la decisione deve essere motivata.

Costituiscono ragioni di rigetto della domanda di ammissione, senza con ciò escludere altre ipotesi, l'esistenza in capo al richiedente delle seguenti Ragioni Ostative: a) pregressi comportamenti personali palesemente contrari o comunque incompatibili con le finalità civiche, culturali solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione descritte all'art. 2 dello Statuto; b) esistenza di condanne definitive intervenute nei medesimi reati che escludono il diritto alla partecipazione nei contratti con la P.A. elencati nell'art. 94 del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36.

4.5 Il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in occasione della sua successiva convocazione. Se nominato dall'Assemblea sull'istanza di rigetto si pronuncerà il Collegio dei Proviviri.

Art. 5 - Diritti e Doveri degli Associati

5.1 Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno uguali diritti.

5.2 Gli associati hanno il diritto di: a) partecipare alla vita associativa; b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

c) votare in Assemblea; d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione gratuitamente o a pagamento, a seconda della tipologia di quota sottoscritta, secondo quanto previsto dal Regolamento associativo; e) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dalla legge.

5.3 Gli associati hanno il dovere di:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; b) versare la quota associativa iniziale e annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, nell'entità e nei termini previsti e prescelti; c) mantenere comportamenti civili e di rispetto personale con gli altri associati.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Associato

6.1 La qualifica di associato è a tempo indeterminato e si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

6.2 Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla sede dell'associazione mediante raccomandata r.r. ovvero mediante pec.

6.3 L'esclusione è valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo. Se l'esclusione riguarda un membro del Consiglio Direttivo, dovrà astenersi dall'intervenire nella riunione e nella relativa delibera.

L'Esclusione può essere deliberata per morosità nel versamento della quota associativa, protratta per oltre 20 giorni dalla scadenza nonostante diffida al pagamento, o per comportamenti contrari alla legge o inadempimenti allo Statuto e/o comunque alle finalità civiche, culturali solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione come descritte all'art. 2 dello Statuto, purché si tratti di violazioni di non scarsa importanza.

Costituiscono sempre legittima causa di esclusione condanne definitive intervenute nei medesimi reati che escludono il diritto alla partecipazione nei contratti con la P.A. elencati nell'art. 94 del Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36.

6.4 La delibera di esclusione, motivata, deve essere comunicata all'associato, il quale può ricorrere all'Assemblea per opporsi entro trenta giorni dalla comunicazione. L'assemblea può delegare la decisione al Collegio dei Proviviri, se nominato.



6.5 Recesso e legittima esclusione hanno effetto dalla fine del mese in cui sono comunicate. Essi non determinano diritto al rimborso della quota associativa.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI e RUOLI PARTICOLARI

Art. 7 - Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo (se obbligatorio in base al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117); e) l'Organo di Revisione Legale dei Conti (se obbligatorio in base al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Art. 8 - Assemblea degli Associati

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti.

8.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

a) L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ulteriori rispetto ai Soci Fondatori, decidendone il numero; nomina e revoca i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sul rigetto della domanda di ammissione ovvero sull'opposizione all'esclusione degli associati nei casi nei modi e nei termini previsti dagli artt. 4.5 e 6.4 dello Statuto; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, alla sua competenza; l) nomina, eventualmente un Collegio di Probiviri composto da 3 membri di cui all'articolo 8.9 dello Statuto, per deliberare nei casi ivi previsti; m) Stabilisce i compensi complessivi eventualmente spettanti ai membri del Consiglio Direttivo e agli Organi dell'Associazione ovvero ratifica i compensi deliberati dal Consiglio Direttivo stesso per le suddette funzioni.

L'Assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

b) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e su trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell'Associazione. Inoltre delibera in ordine alla compravendita di beni immobili di qualsiasi valore e/o alla concessione di garanzie e a finanziamenti attivi o passivi superiori a euro 50.000,00.

8.3 Ogni associato ha diritto di intervenire in Assemblea esprimendo un voto. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (email, PEC, posta agli indirizzi forniti dagli associati in sede di iscrizione o di seguito modificati con comunicazione scritta) inviato almeno 15 giorni prima della data fissata.

8.4. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con mezzi di comunicazione da remoto che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro possibilità di intervenire.

8.5 Ogni associato può conferire delega di voto ad altri associati purché non siano membri del Consiglio Direttivo, Organi di Controllo o Dipendenti dell'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre altri associati soci.

8.6 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno il 50% degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati partecipanti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati, in seconda convocazione di almeno il 50% degli associati e in terza convocazione qualunque sia il numero degli associati partecipanti.

8.7 Le deliberazioni assembleari vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega, salvo le delibere di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo, che devono essere prese con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

8.8 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che può nominare un segretario per la redazione del verbale. In assenza del Presidente l'assemblea viene presieduta dal membro dell'associazione con maggior anzianità di iscrizione. A parità di anzianità di iscrizione la presidenza si sorteggia.

8.9 L'Assemblea può nominare un **Collegio dei Probiviri** scegliendo 3 (tre) probiviri tra gli associati con il compito di:

a) deliberare sul rigetto delle domande di ammissione ovvero sull'opposizione all'esclusione degli associati, a completamento dei procedimenti decisorii, nei casi nei modi e nei termini previsti dagli artt. 4.5 e 6.4 dello Statuto.

b) dare pareri, se richiesto da associati o da organi associativi sull'interpretazione delle norme statutarie sui regolamenti interni e sugli atti dell'associazione nei casi di dispute tra soci ovvero tra soci e l'associazione, ai fini di un corretto iter amministrativo interno.

Il Collegio ai fini della decisione può chiedere pareri a esterni professionisti esperti in materie giuridiche o tributarie.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 7, nominati in sede di atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea tra gli associati, salvo quanto previsto al seguente punto 2.

La responsabilità dei consiglieri è regolata dall'art. 28 del D. Lgs. 117/2017.

9.2 I membri del Consiglio Direttivo, salvo la prima nomina regolata dall'atto costitutivo, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I soci Fondatori, se mantengono la qualifica di associati, indipendentemente dal voto dell'assemblea, hanno sempre diritto a nominare 1 (un)

 3

Consigliere nel Consiglio Direttivo ove sia composto da 3 membri, 2 (due) Consiglieri dove il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e 3 (tre) Consiglieri ove il Consiglio Direttivo sia composto da 7 membri.

9.3 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, ad esito di riunioni collegiali, anche a distanza con metodi che consentano l'identificazione dei partecipanti, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto riservato alla competenza dell'Assemblea. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In particolare, redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, delibera sulle domande di ammissione e sui casi di esclusione, redige i regolamenti utili e necessari al funzionamento dell'Associazione, cura la tenuta del Libro degli Associati del Libro Verbali delle assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, da conservare presso la sede dell'Associazione.

9.4 Il Consiglio Direttivo, in particolare, esemplificativamente:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) predispone bilancio o rendiconto da sottoporre all'Assemblea; c) stabilisce i tipi e le entità delle quote associative annuali; d) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; e) delibera l'eventuale Regolamento interno, anche relativo alle domande di ammissione e alle procedure di esclusione; f) provvede a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci; g) determina l'eventuale compenso dei propri membri nei limiti complessivi stabiliti ovvero ratificati dall'Assemblea, in funzione dei ruoli attribuiti (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario) e dell'impegno richiesto agli stessi e nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117 del 2017; h) determina gli eventuali compensi e le retribuzioni dell'Organo di Revisione e dell'Organo di Controllo e dei collaboratori, nonché del Direttore Artistico nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117 del 2017; i) predispone e cura il Libro degli Associati, il Libro Verbali delle assemblee, il Libro Verbali del Consiglio Direttivo ed ogni altro registro e libro necessario od opportuno;

9.5 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno obbligatoriamente il Presidente ed eventualmente, ove ne ritenga l'opportunità, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali funzioni, descritte ai successivi punti 9.6, 9.7 e 9.8, possono anche essere svolte dalla stessa persona.

9.6 Il **Vice Presidente**, svolge, le funzioni interne del Presidente, in caso di impedimento dello stesso, senza avere la legale rappresentanza esterna.

9.7 Il **Segretario** coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie ed opportune per l'amministrazione dell'Associazione, quali, esemplificativamente, la verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali, fatta eccezione per quella dell'Organo di controllo, la cura del Libro degli Associati, del Libro Verbali delle assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo. Tutti questi documenti vanno comunque conservati presso la sede dell'Associazione.

9.8 Il **Tesoriere** cura la gestione della cassa dell'associazione e la contabilità; cura la tenuta dei libri contabili necessari, predispone dal punto di vista la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che dovrà farne il Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, previa autorizzazione e delibera del Consiglio Direttivo, può affidare in tutto o in parte le suddette attività ad un consulente esterno.

9.9 Il Consiglio Direttivo può nominare un **Direttore Artistico**, interno od esterno all'Associazione, stabilendone i compiti, le funzioni, la durata dell'incarico e l'eventuale compenso, nel rispetto della normativa di legge in materia di ETS.

9.10 Ciascun membro del Consiglio Direttivo, salvo che sia diversamente previsto nella delibera assembleare di nomina, può recedere liberamente dal proprio ruolo di Consigliere e/o dalle funzioni specifiche eventualmente ricoperte (Presidente Vice Presidente, Tesoriere, Segretario) con preavviso scritto di almeno tre mesi, da comunicare agli altri membri del Consiglio. In caso di dimissioni di uno o più membri il Consiglio Direttivo dovrà immediatamente convocare un'assemblea per la sostituzione del/dei dimissionario/i.

Art. 10 – Presidente

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Deve rispettare e dare esecuzione alla volontà del Consiglio Direttivo e immediatamente rendere noti al Consiglio Direttivo gli atti vincolanti compiuti nei confronti dei terzi.

10.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

10.3 In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni interne all'associazione sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

Art. 11 - Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

11.2 Esso è composto da soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2397 c.c. e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e ha tutti gli ulteriori compiti indicati nell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, che qui si richiama integralmente.

11.3 I membri dell'Organo di controllo hanno diritto di partecipare alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea

Art. 12 - Organo di Revisione Legale dei Conti

12.1 L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e può essere esercitato da una persona fisica o da una società Iscritti nel Registro dei Revisori legali.

12.2 L'Organo di Revisione esercita la revisione legale dei conti. Può coincidere con l'Organo di Controllo qualora questo sia composto da revisori legali.

Art. 13 Compensi ai membri degli Organi e compensi a terzi

13.1 Le attività di chi ricopre le cariche indicate nel presente titolo, in mancanza di delibere assembleari autorizzative di compensi risultanti da verbali devono intendersi gratuite, salvo il rimborso delle spese vive.



13.2 In deroga alla presunzione generale di gratuità, l'assemblea può anche autorizzare il Consiglio Direttivo a attribuire direttamente compensi al Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere, al Segretario, ai membri del Collegio dei Probiviri, all'Organo di Controllo o all'Organo di Revisione Legale dei conti anche attraverso successiva ratifica.

13.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare compensi a favore di terzi, l'assunzione di personale o di collaboratori e/o consulenti retribuiti, ovvero pagamenti a favore di fornitori per le attività necessarie per lo svolgimento delle attività sociali.

13.4 Tutti i compensi devono rispettare quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117 del 2017 in materia di proporzionalità e divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consulenti, fornitori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

TITOLO IV - PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO

Art. 14 - Patrimonio e Risorse Economiche

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

14.2 Le risorse economiche vengono ad essere costituite da: a) quote associative e contributi degli associati; b) contributi di privati, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche; c) donazioni e lasciti testamentari; d) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e proventi e acquisti derivanti dalle attività diverse; e) proventi da attività di raccolta fondi; f) ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

15.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve e in generale il proprio patrimonio ad associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali o a terzi, potendo il patrimonio dell'Associazione essere destinato soltanto agli scopi associativi. Ciò non impedisce all'associazione di stipulare contratti onerosi con associati o terzi, nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta degli utili, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di ETS e nel rispetto dello Statuto.

15.2 Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e nessun associato, pur in caso di recesso o esclusione anticipata rispetto alla scadenza del periodo di quota pagato, ha diritto ad avere quote del patrimonio e del fondo, che resta destinato agli scopi associativi, secondo quanto previsto dalla normativa di legge e dallo Statuto.

Art. 16 - Bilancio

16.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

16.3 Il bilancio è redatto in conformità all'art. 13 e/o 14 del D.Lgs. 117/2017 e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.

TITOLO V - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 17 - Scioglimento e Liquidazione

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

17.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto

Art. 18 - Devoluzione del Patrimonio

18.1 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dall'Assemblea.

18.2 In mancanza di decisione in sede di assemblea convocata per deliberare lo scioglimento, la devoluzione ad altri Enti del Terzo Settore sarà decisa dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Rinvio

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia

Letto, approvato e sottoscritto,

Milano, 2 Aprile 2026

I Soci Fondatori:

Chiharu Aizawa



Gabriele Del Bo



Loredana Galanti

